

RISPOSTE A QUESITI 18/07/2017

1) DOMANDA

Con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito all'interpretazione del punto 4 Soggetti ammessi dell'avviso in particolare al punto 2 Capacità tecniche e professionali con riferimento al punto 2 relativamente alle prestazioni secondarie (consulenza del lavoro): in caso di Raggruppamento temporaneo l'importo complessivo deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese partecipanti ciascuna nella misura minima del 10%.

La presente intende partecipare in raggruppamento temporaneo di imprese in cui è presente un consulente del lavoro e due imprese che svolgeranno le prestazioni principali.

La richiesta dell'avviso di prestazioni di consulenza del lavoro almeno per un 10% da parte di ciascun membro del raggruppamento risulta incompatibile con le diverse attività svolte dalle aziende.

Chiediamo quindi un chiarimento in merito e se risulta necessario procedere all'avvalimento.

RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che il riferimento alla misura minima del 10% del possesso dei requisiti di partecipazione previsto dall'avviso all'art. 4 punto 2) relativamente alla capacità tecniche e professionali deve intendersi applicabile esclusivamente in caso di RTI orizzontali e RTI miste qualora siano presenti più operatori che intendono svolgere la prestazione principale o la prestazione secondaria.

Il requisito minimo del 10% non è quindi applicabile nel caso di partecipazione di più imprese in RTI verticale in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi principali e i mandanti quelle secondarie.